



**REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA / PRIMARIA E
SECONDARIA DI I GRADO
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 1 e 2 DI PIOVE DI SACCO**

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 37 del 27-11-2017

PREMESSA

Il presente Regolamento viene adottato dall'Istituto Comprensivo 1 e dall'Istituto Comprensivo 2 di Piove di Sacco per realizzare un coordinamento finalizzato all'equilibrata distribuzione degli iscritti nelle scuole piovesi e favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- l'eterogeneità all'interno delle classi
- l'omogeneità tra le classi parallele
- l'uguaglianza di opportunità a tutti gli alunni e alle loro famiglie

nell'ottica di un miglioramento condiviso dell'offerta formativa degli istituti comprensivi del territorio.

Il presente Regolamento può essere modificato e o integrato solo su delibera dei Consigli di Istituto dei due istituti comprensivi. Pertanto non sono previste modifiche e/o integrazioni adottate in modo unilaterale da parte di un Consiglio d'Istituto, e ogni modifica o integrazione deve essere deliberata da entrambi gli istituti.

ART. 1- INDIVIDUAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI

Entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico che precede l'avvio della fase delle iscrizioni, i Dirigenti Scolastici dei due Istituti concordano il numero massimo di sezioni/classi che possono essere istituite nei plessi di competenza, sulla base della normativa vigente (DPR 81/2009 - CM annuale sulle iscrizioni) e dei limiti di capienza. Tale disponibilità viene comunicata ai Collegi Docenti e ai Consigli d'Istituto prima dell'avvio delle iscrizioni e a conclusione del procedimento.

ART.2 – ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

ALUNNI CON PARTICOLARI DIFFICOLTA'

- a) Nella formazione delle sezioni/classi, al fine di garantire un processo di inclusione scolastica e sociale, si dovrà tenere conto di un'equilibrata presenza di alunni con disabilità e/o con disturbi/difficoltà certificate.

b) **ALUNNI CON DISABILITA'**

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità essi hanno una precedenza assoluta se residenti. Le sezioni e le classi che accolgono alunni con disabilità sono costituite secondo i criteri di cui all'art.5 del regolamento sul dimensionamento (DPR 81/2009).

ART.3 - ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

Per quanto riguarda gli alunni stranieri come previsto dalla normativa vigente (DPR n.394/99 e CM 2 del 2010) al fine di facilitare i processi di integrazione, si dovrà evitare il superamento del 30% di presenza nelle sezioni/classi. In ciascuna sede di plesso viene riservata una quota del 30% dei posti per gli alunni con cittadinanza non italiana. In caso di superamento del limite del 30%, gli alunni con cittadinanza non italiana non accolti nel plesso di prima scelta vengono collocati nella scuola di seconda scelta del territorio comunale nei limiti del 30% ad essi riservato. L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata sulla base dei criteri di cui all'art.4.

La CM 2/2010 prevede la possibilità di:

- a) superamento del limite - con determinazione dell'Ufficio Scolastico Regionale - in caso di alunni nati in Italia con adeguata conoscenza della lingua;
- b) riduzione del limite- sempre con determinazione dell'Ufficio Scolastico Regionale - in caso di alunni con cittadinanza non italiana con una competenza linguistica non adeguata a una compiuta partecipazione all'attività didattica e comunque a fronte di particolari e documentate complessità.

Le Linee Guida della Regione Veneto (art.4 punto 4.5 allegato A -DGR 1225 del 1-7-2014) riprendendo la CM 2/2010 richiamano la possibilità di procedere con la richiesta di deroga all'Ufficio Scolastico Regionale nei casi di seguito indicati:

- alunni stranieri nati in Italia che abbiano una adeguata competenza della lingua italiana;
- risorse professionali e strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale) in grado di sostenere fattivamente il processo di apprendimento degli alunni stranieri;
- il consolidamento di esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano negli anni trascorsi ottenuto risultati positivi (documentate, ad esempio, anche dalle rilevazioni Invalsi);
- ragioni di continuità didattica di classi già composte nell'anno trascorso;
- stati di necessità provocati dall'oggettiva assenza di soluzioni alternative.

È pertanto possibile procedere con la richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale di funzionamento in deroga qualora sussistano alcune delle condizioni di cui sopra.

ART.4 – CRITERI DI AMMISSIONE

I criteri e i relativi punteggi attribuibili per l'ammissione al servizio nelle scuole dell'Infanzia/Primaria/Secondaria sono descritti nella tabella di seguito presentata:

A) PRECEDENZA ASSOLUTA

Essere fratello/sorella di un/a alunno/a già frequentante la stessa scuola. La precedenza assoluta si applica solo ai residenti.

B) RESIDENZA

N.	INDICATORI	PUNTI
1	Residenza anagrafica (del Nucleo Familiare del minore ed esercenti la patria potestà) nel Comune di Piove di Sacco	30
2	Vicinanza alla scuola	15

C) SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE

N.	INDICATORI	PUNTI
1	Presenza di un solo genitore (senza altro convivente)	10
2	Presenza di altri fratelli/sorelle frequentanti la scuola vicina o la medesima scuola	5
3	Presenza di altri fratelli minori in età prescolare	2
4	Presenza di una situazione socio-familiare certificata dai Servizi Sociali del Comune	10
5	Presenza nel nucleo familiare di un membro con disabilità certificata che necessita di assistenza	2

D) SITUAZIONE LAVORATIVA

N.	INDICATORI	PUNTI
1	Presenza nel nucleo familiare di entrambi i genitori che lavorano o, nel caso di famiglia monoparentale, dell'unico genitore che lavora (Nella domanda di iscrizione precisare sede e numero telefonico della ditta/sede)	10

- 1) Tutti i requisiti devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda e comunque entro la data ministeriale che fissa il termine delle iscrizioni.
- 2) Tutte le informazioni rilasciate all'atto dell'iscrizione sono sottoposte a verifica da parte dell'Amministrazione.
- 3) Il requisito di cui alla lettera C) punto 2 per scuole viciniori intende: Umberto I Infanzia/Primaria; M.B.Alberti/B.Rossi; D.Alighieri/S.Anna
- 4) Il punteggio di cui alla lettera B) punto 2 è assegnato per la scuola più vicina alla propria residenza calcolata con Google Maps (**a piedi**).

ART.5 – COMMISSIONE

A conclusione delle iscrizioni, la predisposizione della graduatoria provvisoria e l'assegnazione dei posti viene effettuata a cura di ciascuna Commissione d'Istituto formata da:

- Dirigente Scolastico
- Assistente Amministrativo responsabile area alunni
- Presidente o suo delegato Vicepresidente del Consiglio di Istituto
- Componente genitori e docenti della Giunta Esecutiva

Successivamente le commissioni degli Istituti Comprensivi si riuniscono congiuntamente al fine di:

- Confrontare i dati
- Verificare le reciproche possibilità di accoglienza

- Favorire un'equilibrata formazione delle classi sia per quanto riguarda il dato quantitativo che qualitativo (presenza alunni con disabilità) e alunni con cittadinanza non italiana;
- Predisporre le graduatorie definitive in tempo utile alla conferma dell'iscrizione alle famiglie.

L'attività delle commissioni si svolge in sinergia con il Gruppo di Lavoro istituito a livello Comunale.

ART. 6 – ISCRIZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA

L'iscrizione alla scuola dell'infanzia è consentita ai bambini che hanno compiuto il terzo anno di età entro il 31/12, ovvero entro il 30/04 dell'anno solare successivo (sempre che sussistano disponibilità); salvo modifiche secondo nuovi termini di legge.

a) per la determinazione dei posti disponibili:

- limitazioni dovuti alla capienza
- entro la fine del mese di dicembre, si riconfermano d'ufficio le iscrizioni al 2° e al 3° anno dei bambini già frequentanti
- si valuta la presenza di alunni con disabilità e, in base alla gravità, si determina il numero degli alunni che possono essere accolti
- si riserva una quota di posti fino al 30% per gli alunni con cittadinanza non italiana

b) La domanda di iscrizione, in carta libera, deve essere corredata dalla compilazione di un modulo riportante i punteggi validi per l'ammissione al servizio.

La domanda deve contenere fino ad un massimo di 3 sedi dell'Istituto o del territorio comunale in ordine di preferenza. Tale modulo è compilato a cura dei genitori, che documentano, ove necessario, il possesso dei requisiti previsti.

c) Nell'ammissione si osservano le seguenti precedenze:

- 1) I bambini con disabilità, se residenti nel territorio comunale, hanno precedenza nell'ammissione, rispetto agli altri bambini.
- 2) Ai bambini di 5 anni purché siano residenti.
- 3) A parità di punteggio, la precedenza spetta al bambino di età cronologica maggiore.

d) Sulla base dei punteggi e delle precedenze, attribuiti ai sensi dell'art.4, viene formata la graduatoria di istituto a cura di un'apposita commissione di cui all'art.5.

e) Tale graduatoria viene poi suddivisa in altre quattro distinte graduatorie, da considerare nel seguente ordine di priorità ai fini dell'ammissione:

- 1) ammessi
- 2) lista di attesa
- 3) lista di attesa delle domande presentate fuori termine
- 4) lista di attesa dei bambini che compiono 3 anni nell'anno scolastico a quello di riferimento entro i termini stabiliti dal MIUR.

f) Una volta stabilito, in base alla graduatoria di Istituto, se l'alunno è fra gli ammessi a fruire del servizio, si procede all'assegnazione della scuola.

g) Nei limiti di posti a disposizione ogni bambino frequenta la scuola di prima scelta.

h) Nel caso in cui il numero degli alunni ammessi ad una data scuola sia superiore ai posti disponibili, i restanti ammessi vengono assegnati alla scuola scelta come sede alternativa alla prima scelta, fino alla concorrenza dei posti disponibili; gli alunni che non saranno accolti presso nessuna scuola dell'Istituto o del territorio comunale saranno collocati in lista d'attesa.

i) I bambini con disabilità, se ammessi alla frequenza, hanno precedenza nell'assegnazione alla scuola scelta.

l) Gli alunni con cittadinanza non italiana sono accolti secondo i criteri di cui all'art.4;

m) In caso si liberino posti prima dell'inizio delle attività didattiche, vengono interpellati, nell'ordine di graduatoria, le famiglie degli alunni cui è stata assegnata una scuola diversa rispetto a quella scelta; di seguito vengono interpellate le famiglie dei bambini in lista d'attesa.

n) Lo scorrimento della graduatoria di ammissione alla scuola dell'infanzia avviene sempre osservando la situazione dei nuovi ammessi man mano che si verificano eventuali rinunce.

ART. 7- ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

1) Le iscrizioni alla classe I primaria e alla classe I della Secondaria di I Grado si effettuano con modalità online accedendo dal Portale MIUR "iscrizioni online" e seguendo la procedura indicata che prevede la compilazione del modulo relativo alla scuola prescelta.

In caso di difficoltà o per mancanza di dispositivo tecnologico la famiglia può rivolgersi all'ufficio di segreteria.

E' consentita l'iscrizione alla classe prima primaria per i nati entro il 31/12 dell'anno di riferimento o entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le iscrizioni alle classi successive alla I primaria e alla I secondaria di I grado sono disposte d'ufficio.

2) Per la determinazione dei posti disponibili, per l'iscrizione alla classe prima primaria e secondaria, si tiene conto dei seguenti criteri:

- il numero delle classi che si possono costituire in base alla disponibilità degli spazi e alle limitazioni di affollamento;
- i posti disponibili tenuto conto della presenza di alunni con disabilità e della quota del 30% riservata agli alunni con cittadinanza non italiana.

Determinati i posti disponibili si procede con l'accoglienza dei residenti fino a concorrenza dei posti disponibili. Nel caso di esaurimento dei posti disponibili richiesti viene proposta ai genitori l'iscrizione presso altra scuola dell'istituto o del territorio.

Possono essere iscritti anche alunni non residenti a condizione che ci siano posti disponibili. A parità di punteggio, la precedenza spetta al bambino di età cronologicamente maggiore;

3) Le domande di iscrizione vengono effettuate online attraverso il portale MIUR "Iscrizioni online" accessibile anche dal sito dell'istituzione compilando il modulo personalizzato relativo alla scuola prescelta.

Il modulo, personalizzato dalla segreteria, prevede la richiesta di informazioni riferite agli indicatori, che concorrono a stabilire il punteggio ai fini dell'assegnazione del posto, nella scuola richiesta, in caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili.

ART.8 – FORMAZIONE DELLE SEZIONI – SCUOLA DELL'INFANZIA

Le sezioni di scuola dell'infanzia sono formate dai docenti assegnati al plesso entro il 30 giugno, tenuto conto dei seguenti criteri:

1. eterogeneità in relazione all'età degli alunni al fine di favorire l'accoglimento del maggior numero di alunni per sezione garantendo un certo equilibrio
2. divisione tra maschi e femmine;
3. data di nascita I° - II° semestre;
4. n. di alunni con disabilità o bisogni educativi speciali (BES);
5. n. di alunni con cittadinanza non italiana non superiore al 30%
6. separazione di fratelli gemelli qualora si ritenga opportuno dividerli per gli aspetti psicologici e di crescita evolutiva, tenendo conto di eventuali richieste delle famiglie o dei servizi/specialisti;
7. indicazioni dei servizi.

Gli elenchi delle sezioni sono comunicati ai genitori dai docenti in occasione dell'incontro che precede l'inizio delle lezioni ed affissi dopo tale data all'albo delle rispettive sedi scolastiche e sul sito.

Nella formazione delle sezioni è prioritaria la valutazione tecnica dei docenti. Sono autorizzati scambi tra le sezioni su decisione dei docenti sulla base di una valutazione educativo-didattica entro due mesi dall'inizio delle lezioni.

Il Dirigente Scolastico può autorizzare eventuali richieste di cambio di sezione da parte dei genitori purché adeguatamente motivate, sentito il parere dei docenti.

ART. 9 – FORMAZIONE DELLE CLASSI - SCUOLA PRIMARIA

Le classi prime vengono formate entro il 30 giugno da una commissione composta da insegnanti di classe V che presumibilmente accoglieranno le classe prime, dopo lo scambio d'informazioni sugli alunni con i docenti della scuola dell'infanzia statale e paritaria.

Al fine di procedere con la formazione di classi il più possibile omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno verranno utilizzati i seguenti criteri:

1. istituzione sulla base del numero complessivo degli alunni iscritti;
2. n. alunni con disabilità;
3. n. alunni con Bisogni educativi Speciali (BES);
4. n. alunni con cittadinanza non italiana non superiore al 30%;
5. divisione tra maschi e femmine;
6. data di nascita I° e II° semestre;
7. segnalazioni, indicazioni da parte degli insegnanti della scuola dell'infanzia, dei servizi psico-socio-riabilitativi del territorio, delle famiglie;
8. separazione di fratelli gemelli (in accordo con i genitori).

Nei plessi in cui si determini la formazione di più classi prime, gli elenchi delle classi sono comunicati ai genitori dai docenti in occasione dell'incontro che precede l'inizio delle lezioni ed affissi dopo tale data all'albo delle rispettive sedi scolastiche e sul sito della scuola.

Nella formazione delle classi è prioritaria la valutazione tecnica dei docenti. Sono autorizzati scambi tra le classi su decisione dei docenti sulla base di una valutazione educativo-didattica entro due mesi dall'inizio delle lezioni.

Il Dirigente Scolastico può autorizzare eventuali richieste di cambio di classe da parte dei genitori purché adeguatamente motivate, sentito il parere dei docenti.

ART.10 – FORMAZIONE DELLE CLASSI– SCUOLA SECONDARIA I GRADO

1) Le classi sono formate dai docenti assegnati al plesso entro il 30 giugno, tenuto conto dei seguenti criteri:

1. istituzione di più classi sulla base del numero complessivo degli alunni iscritti;
2. n. alunni con disabilità;

3. n. alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES);
4. n. alunni stranieri con cittadinanza non italiana non superiore al 30%;
5. divisione tra maschi e femmine;
6. profili in uscita predisposti degli insegnanti della scuola primaria
7. separazione di fratelli gemelli (in accordo con i genitori)

Possono essere considerate le richieste dei genitori purché:

- adeguatamente motivate;

- segnalate all'atto dell'iscrizione nel modulo alla voce "altro".

2) La formazione delle classi è effettuata da una commissione di docenti della scuola secondaria di I Grado

3) Gli elenchi definitivi delle classi sono esposti presso le rispettive sedi scolastiche e sul sito della scuola entro la I settimana di settembre.

4) Nella formazione delle classi è prioritaria la valutazione tecnica dei docenti. Sono autorizzati scambi tra le classi su decisione dei docenti, previa informazione delle famiglie, sulla base di una valutazione educativo-didattica anche entro un mese dall'inizio delle lezioni.

ART.11 – CLASSE A INDIRIZZO MUSICALE (CIM)

I Corsi a Indirizzo Musicale sono attivati dall'Ufficio Scolastico Regionale in un numero limitato di istituti e si propongono come una risorsa a disposizione degli studenti interessati all'istruzione musicale, all'interno di un ampio territorio. I Corsi a Indirizzo Musicale vengono costituiti "previa apposita prova orientativo attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi" (art.2 DM 201/1999).

La graduatoria degli iscritti al corso ad Indirizzo Musicale è dunque basata sul solo criterio del punteggio acquisito nella prova attitudinale. Pertanto all'atto di iscrizione il genitore, oltre a chiedere l'iscrizione al corso a indirizzo musicale, deve precisare in caso di non ammissione: l'inserimento del figlio/a in altra classe della stessa scuola o l'iscrizione ad altra scuola del territorio.

In caso di scelta di permanenza all'interno della stessa scuola, l'alunno viene inserito nell'elenco degli iscritti e accolto nei limiti delle disponibilità secondo i criteri di cui all'art.4.

Pertanto la classe a Indirizzo Musicale dovrà essere formata, al termine della prova orientativo attitudinale, in tempo utile all'eventuale iscrizione dei non ammessi in altra scuola.